

REGOLAMENTO (CEE) N. 1393/76 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1976

che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2506/75 del Consiglio, del 29 settembre 1975, che stabilisce le norme particolari relative all'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1166/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2506/75 ha stabilito le norme particolari per l'importazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo; che occorre fissare le relative modalità di applicazione;

considerando che le disposizioni del predetto regolamento sono fondate sul controllo dell'osservanza del prezzo franco frontiera di riferimento; che occorre definire gli elementi da prendere in considerazione per il raffronto necessario tra il prezzo d'offerta del prodotto e il prezzo franco frontiera di riferimento;

considerando che il regime dei prezzi di riferimento vigente nel settore del vino ha lo scopo di evitare che i prodotti importati dai paesi terzi siano immessi sul mercato comunitario a prezzi anormalmente bassi; che la data da prendere in considerazione ai fini dell'osservanza del prezzo franco frontiera di riferimento deve essere la data in cui il prodotto è immesso in libera pratica nella Comunità;

considerando che gli importi compensativi monetari in generale e in particolare le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1380/75 della Commissione, del 29 maggio 1975, recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1040/76⁽⁴⁾, si applicano alle importazioni disciplinate dal presente regolamento;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2506/75, il beneficio delle concessioni tariffarie è subordinato alla presentazione di un documento rilasciato dalle autorità competenti del paese esportatore e comprovante l'osservanza del prezzo franco frontiera di riferimento; che, a fini di semplificazione amministrativa, è opportuno valersi a tale scopo del certificato

di circolazione delle merci già utilizzato negli scambi con i paesi interessati;

considerando che occorre istituire in materia una procedura di informazione omogenea tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, sempre a fini di semplificazione amministrativa, è opportuno esentare dall'applicazione del presente regolamento determinate importazioni di piccole quantità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli elementi da prendere in considerazione per constatare il prezzo d'offerta franco frontiera di ciascuna importazione di vino di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2506/75 sono i seguenti:

- a) prezzo fob paese esportatore del vino;
- b) spese di trasporto e spese di assicurazione fino al luogo di entrata nel territorio geografico della Comunità, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 192/75.

2. Qualora gli elementi di cui al paragrafo 1 siano espressi in una moneta diversa da quella dello Stato membro importatore, si applicano per la conversione nella moneta di quest'ultimo Stato le disposizioni relative al valore in dogana delle merci.

Articolo 2

1. Per ciascun tipo di vino soggetto alle norme particolari d'importazione previste dal regolamento (CEE) n. 2506/75, gli Stati membri raffrontano, alla data di espletamento delle formalità doganali di immissione in libera pratica, il prezzo d'offerta franco frontiera calcolato conformemente all'articolo 1 e il corrispondente prezzo franco frontiera di riferimento applicabile il giorno di espletamento delle predette formalità.

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 2. 10. 1975, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 135 del 24. 5. 1976, pag. 41.

⁽³⁾ GU n. L 139 del 30. 5. 1975, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU n. L 118 del 5. 5. 1976, pag. 12.

2. Il prezzo franco frontiera di riferimento si considera rispettato se dal raffronto di cui al paragrafo 1 risulta che il prezzo d'offerta franco frontiera, espresso nella moneta dello Stato membro importatore, è almeno uguale o superiore al prezzo franco frontiera di riferimento del tipo di vino corrispondente.

3. Il prezzo d'offerta franco frontiera deve essere dichiarato per ogni tipo di vino nella dichiarazione di immissione in libera pratica. La dichiarazione deve essere corredata di tutti i documenti necessari per il controllo di tale prezzo.

Articolo 3

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2506/75, il documento menzionato al paragrafo 2 dello stesso articolo è costituito dal certificato di circolazione delle merci utilizzato negli scambi con i paesi terzi in causa. A tale scopo, la designazione delle merci comporta la gradazione alcolometrica di ciascun tipo di vino indicato nel certificato, il quale reca la seguente dicitura apposta dalle autorità competenti del paese terzo esportatore :

« Si attesta che in data ... (data dell'esportazione) il vino sopra designato rispetta il prezzo franco frontiera di riferimento ».

2. La dicitura di cui al paragrafo precedente viene iscritta nella casella del certificato riservata alla designazione delle merci, immediatamente al di sotto dell'ultima partita. La dicitura è valida soltanto se è seguita dalla data e dalla firma della o delle persone all'uopo autorizzate e se è autenticata con timbro delle autorità competenti.

3. L'elenco delle autorità competenti di cui al paragrafo 2 figura all'allegato del regolamento (CEE) n. 2865/73 ⁽¹⁾.

Articolo 4

1. Al più tardi il 15° giorno di ogni mese, gli Stati membri comunicano alla Commissione, utilizzando il formulario di cui all'allegato I, i casi individuali di inosservanza del prezzo franco frontiera di riferimento constatati per il mese precedente per le importazioni di vini originari dei paesi terzi previste all'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70 ⁽²⁾.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione, utilizzando il formulario di cui all'allegato II, i casi individuali di inosservanza del prezzo franco frontiera di riferimento per le importa-

zioni di vini che, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2506/75, non hanno beneficiato del dazio preferenziale.

Articolo 5

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano :

- a) ai quantitativi di vino non eccedenti 15 litri :
 - presentati sotto forma di partita come campioni commerciali non destinati alla vendita ;
 - contenuti nei bagagli dei viaggiatori ;
 - che formano oggetto di piccole spedizioni a privati, sempreché tali quantitativi siano chiaramente destinati al consumo personale o familiare delle persone interessate ;
- b) ai vini compresi in traslochi di privati ;
- c) ai vini destinati a fiere e mostre che beneficiano del regime doganale previsto per tali casi, purché i vini siano confezionati in recipienti di 2 litri o meno ;
- d) ai quantitativi di vino importati a scopo di sperimentazione scientifica e tecnica, nei limiti di 1 hl per spedizione ;
- e) ai vini destinati a rappresentanze diplomatiche, a sedi consolari e organismi assimilati, importati nel quadro delle franchigie loro concesse ;
- f) ai vini costituenti le provviste di bordo dei mezzi di trasporto internazionale.

2. Gli Stati membri prendono le disposizioni adeguate per garantire il controllo della destinazione dei vini di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

Le disposizioni dell'articolo 3 non si applicano ai vini per i quali sia provato che sono stati spediti dal paese terzo interessato anteriormente al 1° luglio 1976.

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 1466/74 della Commissione, del 30 maggio 1974, relativo alle comunicazioni degli Stati membri concernenti il valore in dogana dei vini importati dai paesi terzi ⁽³⁾, è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1976.

⁽¹⁾ GU n. L 295 del 23. 10. 1973, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 156 del 13. 6. 1974, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1976.

Per la Commissione
P. J. LARDINOIS
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Stato membro :

Mese :

Distinta dei casi di inosservanza del prezzo franco frontiera di riferimento per le importazioni di vini originari dei paesi terzi di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 816/70

Designazione delle merci	Data dell'esportazione dal paese d'origine	Paese d'origine	Volume in hl	Prezzo d'offerta franco frontiera constatato	
1	2	3	4	5	6

Colonna 1 : designazione secondo la nomenclatura dei prezzi franco frontiera di riferimento.

Colonna 2 : da compilare se la data dell'esportazione è nota.

Colonna 6 : riservata ai servizi della Commissione.

Fatto a, addi

ALLEGATO II

Stato membro :

Mese :

Comunicazione dei casi di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2506/75

Designazione delle merci	data dell'importazione	Certificato di circolazione delle merci (numero e data dell'attestazione e autorità competente)	Paese d'origine	Volume	Prezzo d'offerta franco frontiera constatato	
1	2	3	4	5	6	7

Colonna 1 : designazione secondo la nomenclatura dei prezzi franco frontiera di riferimento.

Colonna 7 : riservata ai servizi della Commissione.

Fatto a, addì